

N. R.G. [REDACTED]



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICOTTESIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], sciogliendo la riserva assunta all'udienza del [REDACTED] 2019, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [REDACTED] 2019, vertente
tra

[REDACTED] nato in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Maria Pitorri per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Pietro Mascagni. n.186 in Roma;

ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente - contumace

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato [REDACTED] il richiedente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del [REDACTED] notificato il [REDACTED] con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rivolta al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: *"Ha chiesto: "IN VIA PRINCIPALE [REDACTED] protezione internazionale, annullando la decisione della Commissione Internazionale ; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via*

principale, riconoscere al Sig. [REDACTED] il diritto di asilo politico nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.3 della Costituzione con conseguente autorizzazione alla P.S. per il rilascio di permesso di soggiorno valido a termini di legge. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto del Sig. [REDACTED] alla Protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e seguenti D.lgs.25/2008 ovvero ancora in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria di cui all'art.5 comma 6 del decreto legislativo 286/1998.”.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato, in cui è stato dedotto che la vicenda riferita dal ricorrente non era in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata disposta l'identificazione del ricorrente e l'esame della documentazione allegata.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla



domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ciò premesso, il ricorrente, secondo quanto riportato nella narrativa del ricorso introduttivo ha dichiarato di essere: *” un cittadino della Guinea-Bissau, nato a Sao Domingos, nella regione di Cacheu, dove ha sempre vissuto, di religione cattolica apostolica romana, di etnia felupe , Il ricorrente e' fuggito dal suo Paese perche' a seguito dello scoppio della guerra civile nel 1998 il Paese non e' mai riuscito a riprendersi , non c'e' piu' stato un governo stabile e la guerra interetnica non e' mai terminata. Il ricorrente teme di tornare nel suo Paese in quanto, se il CDAO dovesse terminare il suo mandato in Guinea Bissau, potrebbero ricominciare i conflitti“ .*

All'esito di tali prospettazioni non può ritenersi che il ricorrente sia stato vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in assenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto rigettata.

Malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovverosia la protezione internazionale sussidiaria, applicabile anche di ufficio, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovverosia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, e dunque anche in presenza di una situazione di pericolo generale, riguardante cioè un'intera collettività.

Rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello *status* di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e *per quanto possibile* documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. [27310](#)).



E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. [17576](#) del 27/07/2010).

Considerato che l'art. 2 lett. g) del d.lgs 251/07 definisce la persona ammissibile alla protezione sussidiaria il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine [...] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese, mentre il successivo art. 14 chiarisce che "Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: [...] b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, si ritiene che l'ipotesi sub lettera g) dell'art. 2 del d.lgs 251/07 ricorra nel caso del **[REDACTED]**

Si ritiene quindi di avere riguardo a quanto segnalato in alcuni articoli che possono illustrare la grave situazione presente in Guinea Bissau." - È salito a 54 morti accertati il bilancio provvisorio di due giorni di scontri interetnici in Guinea. Ma all'appello mancano decine di persone, i cui corpi non sono stati identificati – secondo i medici – perché ad alcuni manca la testa e altri non hanno documenti d'identità. **SCONTRI TRA MUSULMANI E CRISTIANI.** Le violenze sono esplose fra il 14 e il 15 luglio a Koulé, dopo la morte di due giovani dell'etnia Konianké, musulmana, scambiati per ladri. La reazione dei Guerzé, **cristiani o animisti**, non si è fatta attendere e gli scontri si sono allargati. - Non rispondere all'odio con la violenza La dichiarazione dell'imam di Mansoa ai microfoni di radio Sol Mansi: un esempio di presa di distanza chiara dall'estremismo L'onda lunga delle violenze succedutesi alla diffusione del film "L'innocenza di Maometto" (dall'uccisione dell'ambasciatore americano in Libia agli altri episodi di violenza) ha toccato moltissimi Paesi. Accanto ai fondamentalisti che hanno predicato ancora una volta odio per l'Occidente, non sono mancate voci di pace del mondo islamico. In Guinea Bissau ai microfoni di [Radio Sol Mansi](#) l'imam della Moschea centrale di Mansoa, Ustas Bubacar Aladji Djaló, ha rilasciato questa seguente dichiarazione: «Circa quanto sta avvenendo in questi giorni nel mondo islamico manifestiamo la nostra tristezza per come la religione islamica è usata da certi gruppi per fare atti di estremismo violento, per lanciare messaggi politici, e per creare perturbazioni tra etnie e religioni diverse. Nella Legge islamica è chiesto di avere rispetto reciproco tra persone e gruppi di religioni diverse. L'islam ha un principio che dice "ricompensa con quello che è migliore, e quando ti vien fatto il male dagli quello che è meglio". Quando viene applicato questo principio islamico, non ci sono tensioni tra gruppi differenti e tra Stati, perché nella società non siamo tutti uguali. Ma ora ci sono alcuni che non sanno vivere questo



principio e reagiscono al male aggredendo varie Ambasciate. Sentiamo molta tristezza perché non doveva essere fatto in quel modo. - Conakry (Guinea), 18 apr. (LaPresse/AP) - Almeno 15 persone sono rimaste ferite negli scontri tra manifestanti di opposizione e forze di sicurezza a Conakry, capitale della Guinea. Lo rendono fonti del governo. La polizia ha arrestato il portavoce dell'opposizione Aboubacar Sylla, e un leader del Partito popolare di Guinea, che sono stati rilasciati poche ore dopo il fermo. Le autorità avevano chiesto agli organizzatori della protesta di modificare il percorso del corteo. "Il governo è molto preoccupato per la mancanza di rispetto per le istruzioni delle forze di sicurezza e gli appelli alla violenza", commenta il portavoce dell'esecutivo Damantang Albert Camara, aggiungendo: "Il governo condanna inoltre con forza gli atti di violenza che hanno provocato feriti, e i lanci di pietre contro le forze di sicurezza che sono state dispiegate per garantire la protezione della popolazione civile". Quattro persone, spiega ancora il governo, sono state ferite da proiettili "di origine ignota", mentre le altre sono rimaste ferite quando i manifestanti hanno lanciato pietre. Almeno un uomo è in condizioni critiche, secondo quanto riporta Mamadou Sire Tounkara, del pronto soccorso dell'ospedale Donka, nella capitale. "Gli hanno sparato allo stomaco. Sta sanguinando ma non abbiamo i mezzi per curarlo", aggiunge. La manifestazione di oggi è stata organizzata contro la convocazione delle elezioni legislative per il 30 giugno. L'opposizione accusa il governo di aver scelto la data in modo unilaterale. In vista della protesta le autorità hanno dispiegato quattromila uomini delle forze di sicurezza" - **GUINEA: SCONTRI TRA ETNIE** – Una serie di scontri tra etnie sono scoppiati oggi in Guinea, dove le violenze hanno portato addirittura ad un decesso. I tafferugli sono cominciati nel corso della mattinata, quando nel mercato di Madina, diviso in due parti per separare il gruppo etnico dei Malinke da quello dei Peul, alcuni giovani appartenenti ad entrambe le fazioni sono entrati in contatto ed hanno iniziato a lanciarsi delle pietre. Le autorità sono intervenute provando a sedare gli animi quando lo scontro si è fatto più intenso ed hanno utilizzato lacrimogeni per sfollare la zona. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato la protesta a spostarsi in altri luoghi nel pomeriggio. A riferire la notizia degli scontri è stata la Croce Rossa internazionale, la quale ha fatto sapere che un ragazzo di etnia Peul è stato visto mentre veniva trasportato in obitori perché deceduto nei tafferugli. - Il portavoce del governo, **Albert Camarà**, ha aggiornato il bilancio dei morti e dei feriti seguiti agli **scontri etnici** che sono iniziati lunedì in **Guinea**, in un villaggio vicino a **N'Zerekore**, la seconda città più grande del Paese, dove è stato dispiegato l'esercito. Le violenze sono iniziate nel villaggio di **Koule**, 40 chilometri da N'Zerekore, quando alcuni membri del gruppo etnico **Guerze** hanno picchiato a morte un giovane della tribù **Konianke**, accusato di avere rubato da una pompa di benzina. Testimoni hanno raccontato che a N'Zerekore alcune vittime sono state decapitate con i machete. I morti sono al momento 16 e i feriti una ottantina. Il presidente Alpha Condé ieri ha fatto appello alla calma e ha promesso che porterà i responsabili di fronte alla giustizia. A settembre nel Paese sono previste le elezioni legislative, che hanno già causato proteste violente".



Peraltro dal rapporto del sito del MAE “ Viaggiare sicuri” Validato al 03.02.2018, pubblicato il 11.12.2017 INDICAZIONI GENERALI È' in atto una profonda crisi istituzionale che impedisce la formazione di un governo che goda della fiducia del Parlamento, con conseguenti ripercussioni sul piano della sicurezza. La corruzione è diffusa in tutto il Paese e si registra un elevato tasso di criminalità nella capitale. Si raccomanda pertanto di tenere alta la soglia di attenzione e di adottare un comportamento ispirato a cautela. In considerazione del progressivo deterioramento della situazione di sicurezza nell'area del Sahel e dell'attivismo di gruppi di matrice terroristica la Guinea Bissau è esposta al rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali. Si consiglia di evitare viaggi se non strettamente necessari. AREE DI PARTICOLARE CAUTELA Nell'area di confine con il Senegal persiste uno stato di insicurezza, derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare senegalese Anche a causa della presenza di mine sul territorio, si sconsiglia vivamente di recarsi in tali aree (vedere anche la scheda Senegal di questo sito).”.

In base alle condizioni sopra evidenziate, pur ritenendo di non poter accogliere la domanda svolta in via principale, appare, tuttavia, adeguata la concessione della protezione sussidiaria.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la ~~[redacted]~~ inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~[redacted]~~ nato in Guinea Bissau il ~~[redacted]~~, avverso la decisione resa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Roma in data 17.08.2015 notificato il 30.09.2015, così provvede:

- attribuisce a ~~[redacted]~~ nato in Guinea Bissau il ~~[redacted]~~, lo status di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;
- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Roma, ~~[redacted]~~

IL GIUDICE
~~[redacted]~~

